



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
FIRENZE**

PROT. INF. 8384/LS

Firenze, 11 dicembre 2015

*Al Sig. Direttore Generale
dell'A.R.P.A.T.*

Al Sig. Questore di:
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

*Al Sig. Comandante del N.O.E. dei
Carabinieri di:*
Firenze
Grosseto

*Al Sig. Dirigente del Comando
Regionale della Toscana del
Corpo Forestale dello Stato*

e, per conoscenza:

*Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali del
distretto*

oggetto: esiti operativi della riunione svoltasi presso la Procura Generale della Repubblica di Firenze il 18 novembre 2015 ai fini dell'individuazione di linee

guida comuni in tema di estinzione dei reati in materia ambientale (Legge 22 maggio 2015, n° 68).

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, mi è gradito trasmettere, in allegato alla presente nota, i primi condivisi suggerimenti interpretativi ed applicativi emersi a seguito della citata riunione cui hanno attivamente e fattivamente partecipato tutti i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto.

Resta inteso, ovviamente, che le richiamate linee guida comuni devono intendersi come integrative e/o sostitutive di ogni eventuale protocollo investigativo precedentemente assunto in sede circondariale, qualora difforme rispetto a quanto da ultimo congiuntamente deliberato.

Colgo l'occasione per formulare, in uno con i più sentiti ringraziamenti per la preziosa opera di collaborazione finora svolta, i più cordiali saluti.

Il Procuratore Generale f.f.
(dott. Francesco D'ANDREA)



Estratto del verbale della riunione del 18 novembre 2015.

<<..... dopo ampio dibattito, i presenti concordano sulle seguenti linee interpretative ed applicative:

- 1) la normativa è applicabile alle sole contravvenzioni previste dal T.U. n° 152/'06 e punite con la sola pena dell'ammenda ovvero con la pena dell'ammenda prevista come alternativa all'arresto; l'applicabilità della nuova disciplina è invece preclusa alle ipotesi contravvenzionali punite con la sola pena dell'arresto o con la pena dell'arresto e dell'ammenda;
- 2) la nuova legge è da ritenersi applicabile ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della normativa, il 29 maggio 2015; ove la data di commissione del reato non sia accertata, si terrà come riferimento temporale la data di accertamento del fatto reato;
- 3) è prevista quale condizione di ammissibilità della procedura che la condotta non abbia cagionato "*danno o pericolo concreto ed attuale di danno*" alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"; premesso che l'apprezzamento di tale presupposto compete all'organo di P.G. operante, sul punto pare opportuno rilevare che certamente tale presupposto ricorre nei casi di violazioni di tipo formale e nei casi in cui la situazione di illiceità possa essere rimossa a seguito dell'adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza; di conseguenza se la P.G. riterrà che la contravvenzione accertata abbia causato danno o pericolo di danno concreto ed attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, dovrà precisare nella comunicazione di notizia di reato le circostanze di fatto e le ragioni che impediscono di impartire la prescrizione;
- 4) poiché la nuova legge utilizza il termine di "*prescrizioni asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata*", pare opportuno precisare, che le contravvenzioni possono essere accertate sia dalla P.G. specializzata che da quella non specializzata; quest'ultima potrà individuare le prescrizioni, che dovranno però essere asseverate dagli enti specializzati (ARPAT, NOE, Polizia Provinciale, ecc.); ove la contravvenzione sia accertata dalla P.G. specializzata, l'asseverazione proverrà dal relativo ente di appartenenza;
- 5) l'asseverazione ha la funzione di valutare l'adeguatezza e la rispondenza della prescrizione

rispetto allo scopo, ad essa connaturato, di attuare la rimessione in pristino, e quindi avrà ad oggetto misure atte a far cessare la situazione pericolosa rilevata; resta escluso dalla prescrizione l'invito a non reiterare la violazione; ove non vi siano prescrizioni da impartire (c.d. contravvenzioni a 'condotta esaurita') ovvero nel caso in cui vi sia già stato un adempimento spontaneo, il contravventore sarà ammesso a pagare la somma prevista, con il consueto effetto estintivo;

- 6) la P.G. inoltrerà la notizia di reato in Procura allegando i verbali redatti (compreso il verbale ex art 161 C.P.P.) ed in particolare il verbale delle prescrizioni, compreso l'asseveramento, ove questo sia già intervenuto; il procedimento verrà quindi iscritto ed il numero di registro comunicato alla P.G. operante, al fine di incanalare correttamente le successive comunicazioni afferenti al procedimento (e quindi anche l'asseveramento successivamente intervenuto) ed evitare duplicazioni di iscrizione o dispersione delle note inviate dopo la c.n.r..

